



CREDEMASSICURAZIONI

Leasing Immobiliare

Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti stipulati da Credemleasing S.p.A. per la locazione finanziaria di immobili

Polizza collettiva N. 90000025ZQ di Credemassicurazioni S.p.A.

FASCICOLO INFORMATIVO

Il presente *Fascicolo informativo*, contenente:

- ***Nota informativa*** comprensiva del glossario
- ***Condizioni di Assicurazione***
- ***Modulo di adesione*** (fac simile)
- **Documento sul trattamento dei dati personali**

deve essere consegnato all'Assicurato/Utilizzatore prima della sottoscrizione del *Modulo di adesione*.

AVVERTENZA:

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la *Nota informativa*.

(Mod.A4/CRS 2791/T/02/14)

Nota informativa

(Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

La presente *Nota informativa* è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (cui è succeduto, a far data dal 01.01.2013, l'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP, ora IVASS.

Il Contraente e l'Assicurato/Utilizzatore devono prendere visione delle *Condizioni di Assicurazione* prima della sottoscrizione della polizza.

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

1. Informazioni generali

- a) Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata Credemassicurazioni S.p.A. (di seguito, **Credemassicurazioni**);
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (Italia)
- c) Recapito telefonico: 800 273336
Fax: 0522 442041
Sito Internet: www.credemassicurazioni.it
Email: info@credemassicurazioni.it
- d) Autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/98 (G.U. n. 148 del 27/06/1998), all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 9 (limitatamente al furto), 10, 13 e 17 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005 (quanto al Ramo 10 si precisa che, per effetto della pubblicazione sul Bollettino dell'Autorità del Provvedimento ISVAP nr. 2909 del 27.06.2011, Credemassicurazioni a far data dal 29.07.2011 ha cessato l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 10 di cui all'art. 2 c. 3 del D.Lgs. 209/2005 inerente la "Responsabilità Civile autoveicoli terrestri"). Autorizzata con provvedimento ISVAP n. 1755 del 19/12/2000 (G.U. n. 201 del 28/12/2000) ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa a tutti i rischi compresi nel Ramo 9 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/08 ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16, perdite pecuniarie di vario genere, di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento Isvap n. 2809 del 23/06/10 ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18, assistenza, di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Credemassicurazioni

Il patrimonio netto di Credemassicurazioni è pari a 15 milioni di Euro; il capitale sociale è pari a 14,1 milioni e il totale delle riserve patrimoniali è pari a 0,7 milioni.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 2,21. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati sono desunti dal bilancio approvato al 31 dicembre 2012.

B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Tacito rinnovo del contratto

Il contratto non prevede tacito rinnovo alla sua scadenza.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

L'assicurazione "Leasing Immobiliare" può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un Contratto di locazione finanziaria (leasing) immobiliare riferito ad un cliente (Assicurato/Utilizzatore per la presente assicurazione) di Credemleasing S.p.A. (Contraente della presente assicurazione). Tale contratto di locazione finanziaria (leasing) immobiliare viene univocamente identificato mediante apposito numero di riferimento riportato sul *Modulo di adesione*

L'assicurazione Leasing Immobiliare è composta da un unico pacchetto di garanzie relative ad eventi dannosi che possano interessare il *fabbricato* oggetto della locazione finanziaria unitamente ad eventuali danni causati a terzi in relazione alla proprietà del medesimo.

Le garanzie prestabili sono articolate in due sezioni le cui garanzie sono sempre operanti

- **SEZIONE I – DANNI MATERIALI E DIRETTI “ALL RISKS”**
- **SEZIONE II – RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA PROPRIETA’ VERSO TERZI**

Le garanzie operanti ed i fabbricati assicurati sono solo quelli espressamente indicati nel Modulo di Adesione.

AVVERTENZA: con riferimento alla **SEZIONE 1 - DANNI MATERIALI E DIRETTI “ALL RISKS”** per forma di garanzia “ALL RISKS” si intende la copertura di tutti i rischi che possono danneggiare materialmente e direttamente il bene (fabbricati) oggetto della copertura medesima salvo quelli espressamente esclusi. Non vengono quindi nominati gli eventi in garanzia (salvo che per le garanzie complementari sempre operanti le condizioni particolari), ma solo ed esclusivamente quelli NON coperti.

SEZIONE 1 - DANNI MATERIALI E DIRETTI – ALL RISKS

La **SEZIONE 1 - DANNI MATERIALI E DIRETTI – ALL RISKS**: (art. 2.1 RISCHIO ASSICURATO a)) prevede l'*indennizzo* di tutti i danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati (identificati univocamente nel *modulo di adesione*) da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dalle esclusioni generiche (art. 3.1 *Condizioni di Assicurazione*) e specifiche (art. 3.2 *Condizioni di Assicurazione*) In caso di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza* è altresì previsto il pagamento di ulteriori spese conseguenti al *sinistro* medesimo (art. 2.1 b) 1,2,3,4,5).

Sono inoltre SEMPRE OPERANTI le GARANZIE COMPLEMENTARI : “Fenomeno Elettrico” (art. 4.1 *Condizioni di Assicurazione*) , “Fabbricati vuoti ed inoccupati in corso di ristrutturazione” (art. 4.2 *Condizioni di Assicurazione*), e le CONDIZIONI PARTICOLARI “Buona Fede” (art. 5.1 *Condizioni di Assicurazione*) e “Contiguità e vicinanza” (art. 5.2 *Condizioni di Assicurazione*).

La **SEZIONE 1 - DANNI MATERIALI E DIRETTI – ALL RISKS** è regolamentata dai punti dal 2.1 al 5.2 delle *Condizioni di Assicurazione*.

AVVERTENZA: le garanzie previste in formulazione ALL RISKS non coprono tutti i tipi di eventi, tutti i tipi di *beni* e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed *esclusioni* che sono indicati nei seguenti articoli delle *Condizioni di Assicurazione*:

- art. 3.1 Rischi esclusi;
- art. 3.2 *Beni* esclusi dall'*assicurazione*;
- art. 3.3 Delimitazioni di garanzia;
- art. 4.1 Fenomeno elettrico;
- art. 4.2 Fabbricati vuoti e inoccupati in corso di ristrutturazione.

Nonché nelle definizioni del glossario.

AVVERTENZA: le garanzie previste in formulazione ALL RISKS prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di *indennizzo* indicati nel seguente articolo:

- art. 9.1 LIMITI DI *INDENNIZZO* – SCOPERTI – FRANCHIGIE.

In proposito si veda altresì la somma assicurata esposta nel *modulo di adesione* che rappresenta il valore di ricostruzione dei fabbricati assicurati.

SEZIONE II – RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA PROPRIETA’ VERSO TERZI

La SEZIONE II – RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA PROPRIETA’ VERSO TERZI consente di tenere indenne il Contraente delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale relativo alla proprietà dei fabbricati assicurati.

La garanzia è regolamentata dagli articoli delle Condizioni di Assicurazione 7.1 “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE”, 7.4 “ASSICURAZIONE DI PORZIONE DI FABBRICATO”, 7.5 “PLURALITA’ DI ASSICURATI” e 7.7 “RICORSO TERZI”.

AVVERTENZA: la garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- art. 7.2 Definizione di terzi;
- art. 7.3 Delimitazione dell'*assicurazione* – esclusioni.

Nonché nelle definizioni del glossario.

AVVERTENZA: la garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di *indennizzo* indicati nel seguente articolo:

- art. 9.1 LIMITI DI *INDENNIZZO* – SCOPERTI – FRANCHIGIE.

Nonché nelle definizioni del glossario.

In proposito si vedano il massimale esposto sul Modulo di Adesione riferito a questa sezione e l'articolo 7.6 "MASSIMALE" delle Condizioni di Assicurazione.

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI INDENNIZZO O MASSIMALE

Per calcolare l'*indennizzo* dovuto da Credemassicurazioni in caso di *sinistro*, occorre, una volta stabilito che il *sinistro* è coperto dall'*assicurazione*, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di *indennizzo*, o massimali, entro i quali Credemassicurazioni interviene.

Esempi di applicazione di *franchigia/scoperto* con limite di *indennizzo*:

	A	B	C
Entità del danno	€ 12.000	€ 120.000	€ 500.000
Scoperto 10% con il minimo di € 10.000	€ 10.000	€ 12.000	€ 50.000
Limite di <i>indennizzo</i>	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000

Esempio A: il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 12.000 dello *scoperto* minimo di € 10.000; non opera il limite di *indennizzo*).

Esempio B: il danno indennizzato sarà di € 108.000 (riducendo € 120.000 del 10% di *scoperto*; non opera il limite di *indennizzo*).

Esempio C: il danno indennizzato sarà di € 200.000 (riducendo € 500.000 del 10% di *scoperto* e successivamente applicando il limite di *indennizzo*).

ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)

La garanzia ALL RISKS è prestata nella forma a *valore intero* pertanto qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore dei fabbricati assicurati, troverà applicazione la *regola proporzionale*. Vedasi nel dettaglio i seguenti articoli delle *Condizioni di Assicurazione*:

- art. 2.2 "Valore dei *beni* assicurati";
- art. 6.7 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale".

Nonché le definizioni del glossario.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato/Utilizzatore in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Si sottolinea l'importanza delle dichiarazioni dell'Assicurato/Utilizzatore relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sul *Modulo di adesione*.

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato/Utilizzatore, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Credemassicurazioni di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Credemassicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' *indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione*.

Nel caso di diminuzione del rischio Credemassicurazioni, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato/Utilizzatore e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Esempio di aggravamento del rischio:

in un *fabbricato* industriale si decide di modificare la destinazione d'uso passando dalla produzione di oggetti in metallo alla produzione di oggetti in legno, variazione che implica la presenza nel *fabbricato* di una ben superiore concentrazione di materiali combustibili di valore cospicuo con conseguente ed evidente aggravamento di rischio.

6. Premi

L'Assicurato/Utilizzatore paga un *premio* per la copertura assicurativa, la cui entità dipende:

- dalla somma assicurata relativa al valore dei fabbricati assicurati (indicata nel *Modulo di adesione*);
- dalla provincia di ubicazione dei fabbricati da assicurare (indicata nel *Modulo di adesione*);
- dalla destinazione d'uso dei fabbricati assicurati (indicata nel *Modulo di adesione*).

Il *premio* è definito su base annuale; l'importo corrispondente al *premio* annuo è riportato nel *Modulo di adesione* alla voce "Premio annuo lordo COMPLESSIVO".

Credemassicurazioni ha conferito al Contraente Credemleasing un mandato all'incasso del *premio*, in forza del quale il pagamento del *premio* a Credemleasing equivale al pagamento fatto alla stessa *Compagnia Assicuratrice*, ai fini della validità dell'*assicurazione*

La periodicità di pagamento da parte dell'*Assicurato/Utilizzatore* e la modalità di incasso del *premio* da parte del Contraente è la stessa prevista per i 'canoni di leasing' come da contratto di locazione finanziaria al quale è abbinata la copertura assicurativa.

Costi gravanti direttamente sull'*Assicurato/Utilizzatore*

Il *premio* è comprensivo dei costi per le spese relative alla acquisizione ed alla gestione del contratto di assicurazione. **Le Spese di acquisizione rappresentano la remunerazione riconosciuta da Credemassicurazioni all'Intermediario mentre le Spese di gestione rappresentano l'importo trattenuto dalla Compagnia Assicuratrice per la gestione del contratto.**

TIPOLOGIA DI COSTO	% del <i>premio</i> versato (al netto delle imposte)	Quota parte del costo percepita dall' <i>Intermediario</i>
Spese di acquisizione	25,0%	100,0%
Spese di gestione	20%	0,0%

Si forniscono di seguito alcune rappresentazioni esemplificative relative al *premio* pagato ed ai costi compresi nello stesso, con evidenza della quota parte riferita alle Spese di acquisizione (remunerazione dell'*Intermediario*) al fine di salvaguardare la sinteticità dell'esposizione viene illustrato il caso del seguente "profilo" di rischio:

- a) Provincia di ubicazione del rischio = Venezia;
- b) Tipologia di *fabbricato* = civile (adibito ad abitazione e/o uffici per non meno di 3/4 della superficie complessiva dei piani);
- c) Garanzie prescelte = DANNI MATERIALI E DIRETTI "ALL RISKS + RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' VERSO TERZI.

Importi in Euro

Somma assicurata DANNI MATERIALI E DIRETTI "ALL RISKS"	<i>Premio</i> annuo lordo (comprensivo di imposte)	Costi totali	Quota parte del costo percepita dall' <i>Intermediario</i>
200.000,00	108,00	39,75	22,09
500.000,00	270,00	99,39	55,21
1.000.000,00	540,00	198,77	110,43

AVVERTENZA:

Non sono previsti sconti sul *premio* della vigente tariffa del prodotto.

AVVERTENZA: si evidenzia che in caso di estinzione anticipata del contratto di Leasing la copertura resterà in essere sino alla scadenza dell'ultima annualità per la quale risulta pagato il relativo *premio*, o, in alternativa, su richiesta dell'*Assicurato/Utilizzatore*, Credemassicurazioni fornirà la copertura fino alla scadenza contrattuale della polizza dietro versamento, alle rispettive scadenze, dei premi annuali inizialmente convenuti.

7. Adeguamento del *premio* e delle somme assicurate (Indicizzazione)

Non previsto.

8. Rivalse

AVVERTENZA: Credemassicurazioni si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del *sinistro* tranne per i casi previsti dall'art. 6.14 "Rinuncia Rivalsa".

9. Diritto di recesso

AVVERTENZA:

Credemassicurazioni potrà esercitare il diritto di recesso come indicato negli articoli delle *Condizioni di Assicurazione* 1.3 "Variazione del rischio" e 1.6 "Diritto di recesso". In tali casi la *Compagnia Assicuratrice* restituirà all'*Assicurato* la parte di *premio* pagata e non goduta dalla data di efficacia del recesso alla data

della successiva scadenza annuale. Si rimanda all'art. 1.6 delle *Condizioni di Assicurazione* per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA:

L'Assicurato/Utilizzatore può recedere annualmente dal contratto con un preavviso non inferiore a 30 giorni da ogni singola ricorrenza annua calcolata a partire dalla data di decorrenza dell'assicurazione, e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso.

Per l'esercizio del diritto di recesso si rinvia a quanto in dettaglio indicato all'art. 1.6 delle *Condizioni di Assicurazione*.

Per l'esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell'Assicurato/Utilizzatore.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento del *premio* si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

11. Legge applicabile al contratto

Al contratto di *assicurazione* si applica la legge italiana.

12. Regime fiscale

La *polizza* prevede l'applicazione dell'aliquota d'imposta del 22,25% del *premio* imponibile.

C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**13. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo****AVVERTENZA:**

Le *Condizioni di Assicurazione* prevedono che in caso di *sinistro* l'Assicurato deve provvedere alla denuncia dei fatti a Credemassicurazioni entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell'evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle *Condizioni di Assicurazione*.

I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti agli articoli:

- dal 6.1 al 6.15 per la Sezione I - DANNI MATERIALI E DIRETTI – ALL RISKS
- dal 8.1 al 8.2 per la Sezione II - RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' VERSO TERZI.

14. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, via posta, al seguente indirizzo: Credemassicurazioni S.p.A. - Funzione REC - Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia; via fax al numero 0522/442041; via e-mail all'indirizzo: reclami@credemassicurazioni.it.

Per qualsiasi chiarimento relativo all'inoltro dei reclami è possibile contattare il numero verde 800 273336.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla *Compagnia Assicuratrice*. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

In caso di controversia con un'Impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net. o direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it, sezione "Per il consumatore".

15. Arbitrato**AVVERTENZA:**

Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

16. Informativa in corso di contratto

Credemassicurazioni pubblica sul proprio sito internet il *Fascicolo informativo* per la consultazione degli aggiornamenti. Eventuali comunicazioni all'Assicurato/Utilizzatore saranno indirizzate all'ultimo domicilio conosciuto.

17. Consultazione dei rapporti assicurativi via web

In conformità al Regolamento 35/2010, come integrato dal Provvedimento IVASS n° 7 del 16 luglio 2013, sul sito internet della compagnia (www.credemassicurazioni.it) è disponibile un'Area Riservata attraverso la quale l'Aderente/Assicurato, potrà accedere alla propria posizione assicurativa consultando i dati principali delle polizze sottoscritte, quali, a titolo meramente esemplificativo, le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte e lo stato dei pagamenti dei premi.

L'accesso sarà consentito tramite credenziali identificative personali che saranno rilasciate dalla Compagnia e che potranno essere richieste dall'Aderente/Assicurato, mediante procedura guidata, direttamente in occasione del primo accesso all'area riservata medesima.

Il servizio di consultazione in oggetto e il rilascio delle credenziali da parte della Compagnia non comporteranno alcun costo aggiuntivo in capo all'aderente/assicurato.

Credemassicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente *Nota informativa*.

Credemassicurazioni S.p.A.
Il Direttore Generale
Carlo Antonio Menozzi



Glossario

Nel testo che segue s'intendono per:

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; programmi di base compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni; fax, telex, telefoni e centralino telefonico; impianti di allarme e segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine; personal computers e mini elaboratori.

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è *protetto* dall'*assicurazione* ovvero il proprietario e l'*utilizzatore* dei *beni* concessi in locazione finanziaria (leasing).

ASSICURAZIONE

Il contratto di *assicurazione*.

BENI

Il *fabbricato* oggetto dell'*assicurazione* e del contratto di leasing.

COMPAGNIA ASSICURATRICE / SOCIETÀ

La Società che fornisce la copertura assicurativa ovvero Credemassicurazioni S.p.A.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di *assicurazione*.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'*assicurazione*, ovvero Credemleasing S.p.A.

COPERTURA

La garanzia assicurativa concessa dalla *Compagnia Assicuratrice* che la fornisce, ai sensi delle presenti *Condizioni di Assicurazione*, ed in forza della quale la *Compagnia Assicuratrice* stessa è obbligata al pagamento dell'*Indennizzo* al verificarsi di un *Sinistro* previsto dalla *polizza*.

ESCLUSIONI

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura prestata dalla *Compagnia Assicuratrice*, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di *assicurazione*.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile e sue pertinenze quali cantine, *tettoie*, box auto, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, piscine purché ad uso privato, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici. Sono compresi gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel *fabbricato* stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende purché rigidamente fissate al *fabbricato* (escluse quindi quelle scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radiotelevisive e satellitari (purché fissate al *fabbricato*) tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico) e quant'altro costituisca il bene oggetto del contratto di leasing, costruito in materiali prevalentemente incombustibili, anche con *solai* ed armatura del *tetto* combustibili.

Qualora sia assicurata una porzione di *fabbricato* la definizione si intende riferita a tale porzione e la garanzia si intende prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni.

Sono esclusi l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto e le attrezzature sportive per giochi.

FASCICOLO INFORMATIVO

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale *Assicurato*, composto da:

- *Nota informativa*, comprensiva del Glossario;
- *Condizioni di Assicurazione*;
- *Modulo di adesione (fac simile)*;
- Documento sul trattamento dei dati personali.

FRANCHIGIA

La parte di danno che rimane a carico dell'*Assicurato*.

INCENDIO

Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INCOMBUSTIBILITÀ

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno (Decreto del Ministero dell'Interno del 26.6.1984).

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla *Società* in caso di *sinistro*.

INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di *assicurazione* svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività. Per la presente *assicurazione* è Credemleasing S.p.A. tramite gli addetti iscritti alla sezione E del RUI.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

LIMITE DI INDENNIZZO

L'importo massimo che la *Società* si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*.

MACCHINARIO

Impianti fissi al servizio del *Fabbricato* quali: idrici, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici.

MODULO DI ADESIONE

Modulo sottoscritto dall'*Assicurato/Utilizzatore* per fruire delle coperture assicurative collettive stipulate dal Contraente; il *Modulo di adesione* contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità delle Coperture e della individuazione delle garanzie rese operanti.

NOTA INFORMATIVA

Documento redatto secondo le disposizioni *ISVAP* che la *Compagnia Assicuratrice* deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di *assicurazione*, e che contiene informazioni relative alla *Compagnia Assicuratrice*, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della *polizza*.

POLIZZA

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di *assicurazione* e che disciplina lo stesso con la *Compagnia Assicuratrice* che presta le specifiche coperture.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla *Società*.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di *assicurazione* si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale la *Società*, prescindendo dal valore complessivo dei *beni*, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

RECESSO (O RIPENSAMENTO)

Diritto dell'*Assicurato/Utilizzatore* di recedere dal contratto di assicurazione e farne cessare gli effetti.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a *valore intero* o che prendono a riferimento l'intero valore dei *beni*, la somma assicurata per ciascuna categoria di *beni* indicata nel *modulo di adesione* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei *beni* stessi. Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'*indennizzo* viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a *esplosione*. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati *scoppio*.

SINISTRO

Verificarsi del fatto dannoso oggetto del contratto di *assicurazione* per il quale viene prestata la garanzia.

SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

TETTO

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici.

UTILIZZATORE

Il soggetto che avendo stipulato il contratto di leasing con il *Contraente* ha sottoscritto il *Modulo di adesione*.

VALORE A NUOVO

Per *Fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE INTERO

Forma di *assicurazione* che prevede la copertura del valore complessivo dei *beni* assicurati, calcolato in base ai criteri di cui al punto 2.2 "Valore dei *beni* assicurati"; tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

I dati contenuti nella *Nota informativa* relativa alla *Polizza collettiva* n. 90000025ZQ sono aggiornati al 28 febbraio 2014.

Condizioni di Assicurazione

1.1 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La **Società** ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

1.2 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la **Società** è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato/Utilizzatore ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.3 VARIAZIONE DI RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il Contraente o l'Assicurato/Utilizzatore devono darne immediato avviso scritto a Credemassicurazioni S.p.A..

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la **Società** non avrebbe consentito l'assicurazione, Credemassicurazioni S.p.A. stessa ha il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato o di escludere dall'assicurazione gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella *polizza*.

Se la variazione implica aggravamento che comporti un *premio* maggiore la **Società** può chiedere la relativa modificazione delle condizioni di *premio* in corso.

Nel caso l'Assicurato/Utilizzatore non accetti le nuove condizioni, la **Società** nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni, anche parzialmente come disposto dal comma che precede.

Nel caso in cui la **Compagnia Assicuratrice** eserciti il predetto diritto di recesso, la stessa provvederà a restituire all'Assicurato/Utilizzatore la parte di *premio* pagata e non goduta dalla data di efficacia del recesso alla data della successiva scadenza annuale.

1.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.5 TACITA PROROGA DEL CONTRATTO

Il contratto non prevede tacito rinnovo alla sua scadenza (coincidente con il termine della locazione finanziaria cui la presente copertura assicurativa fa riferimento).

In caso di estinzione anticipata del contratto di Leasing la copertura resterà in essere sino alla scadenza dell'ultima annualità per la quale risulta pagato il relativo *premio*, o, in alternativa, su richiesta dell'Assicurato Credemassicurazioni fornirà la copertura fino alla scadenza contrattuale dietro versamento, alle rispettive scadenze, dei premi annuali inizialmente convenuti.

1.6 DIRITTO DI RECESSO

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, la **Società** può recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 giorni. Il rimborso del *premio* non goduto avverrà con regolazione a fine anno. In tali casi la **Compagnia Assicuratrice** restituirà all'Assicurato/Utilizzatore, per il tramite del Contraente, la parte di *premio* pagata e non goduta dalla data di efficacia del recesso alla data della successiva scadenza annuale.

Recesso in corso di contratto

L'Assicurato/Utilizzatore può recedere annualmente dal contratto con un preavviso non inferiore a 30 giorni da ogni singola ricorrenza annua calcolata a partire dalla data di decorrenza dell'assicurazione mediante lettera raccomandata da inoltrare all'indirizzo di Credemassicurazioni.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso nei termini e nelle modalità sopra indicate, le garanzie cesseranno di avere efficacia alla fine dell'annualità nel corso della quale è stata esercitato il recesso.

Per l'esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell'Assicurato/Utilizzatore.

La lettera raccomandata relativa alla comunicazione del recesso è da inoltrare, nei termini sopra indicati, all'indirizzo di Credemassicurazioni.

1.7 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del Contraente e/o dell'*Assicurato*.

1.8 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

1.9 PAGAMENTO PREMIO

Il *Contraente* incassa il *premio* per conto della *Società* in forza di un mandato all'incasso appositamente conferito dalla stessa al *Contraente*.

Il *premio* è definito su base annuale; l'importo corrispondente al *premio* annuo è riportato nel *Modulo di adesione* alla voce "*Premio annuo lordo COMPLESSIVO*".

La periodicità di pagamento da parte dell'*Assicurato* / *Utilizzatore* e la modalità di incasso del *premio* da parte del *Contraente* è la stessa prevista per i 'canoni di leasing' come da contratto di locazione finanziaria al quale è abbinata la copertura assicurativa.

La garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel *Modulo di adesione*. Se alle scadenze convenute non vengono pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite ed il diritto di Credemassicurazioni S.p.A. al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C.C..

1.10 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello di Reggio Emilia.

1.11 TERRITORIALITÀ

L'*Assicurazione* è valida per i fabbricati ubicati in Italia, nella Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

SEZIONE I - DANNI MATERIALI E DIRETTI “ALL RISKS”

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

2.1 RISCHIO ASSICURATO

- a) La *Società* indennizza all'*Assicurato* tutti i danni materiali e diretti causati ai *fabbricati* assicurati nell'ambito della o delle ubicazioni indicate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dalle *esclusioni* anche se determinati con colpa grave dell'*Assicurato* e/o Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori e del legale rappresentante.
Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati ai *beni* assicurati per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'*Assicurato* o da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di *polizza*.
- b) La *Società*, in caso di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*, rimborsa altresì sino alla concorrenza della somma assicurata, le spese necessariamente sostenute per :
- 1) demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica idonea i residui del *sinistro*;
 - 2) rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese le spese di montaggio e smontaggio – i beni mobili non colpiti da *sinistro* o parzialmente danneggiati in caso di *sinistro*;
 - 3) la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno indennizzabile ai *beni* assicurati, per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto;
 - 4) onorario di progettisti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei *beni* distrutti o danneggiati, effettivamente sostenute dal Contraente o dall'*Assicurato*;
 - 5) gli onorari di competenza del perito che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle *Condizioni di Assicurazione*, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina del terzo perito.

Relativamente alle spese di cui al punto b) non è operante il disposto del punto 6.7 “Assicurazione parziale e deroga proporzionale” delle *Condizioni di Assicurazione*.

2.2 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'*assicurazione* è prestata in base al *valore a nuovo* con forma a *valore intero*. Il valore dei *beni* assicurati è determinato in base ai criteri di valutazione indicati al punto 6.6.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

3.1 RISCHI ESCLUSI

La *Società* non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di:
- 1) atti di guerra, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - 2) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazione dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - 3) eruzioni vulcaniche, maremoto, bradisismo;
 - 4) variazione delle falde freatiche;
 - 5) mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eccesso di marea (acqua alta);
 - 6) inquinamento e/o contaminazione ambientale;
 - 7) franamento, cedimento e smottamento del terreno; valanghe e slavine;
- a meno che il Contraente e/o l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con detti eventi;
- b) causati da o dovuti a:
- 1) furto, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, rapina, estorsione, scippo;
 - 2) crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
 - 3) montaggio, collaudo o smontaggio di macchinari ; costruzioni, ristrutturazioni o demolizioni di fabbricati;
 - 4) deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, contaminazione ed ossidazione, deperimenti, umidità, brina e

condensa, stillicidio, siccità, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni, alterazioni di colore;

5) errata manovra;

6) guasti al *Macchinario*, guasti alle *Apparecchiature elettroniche*, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi. Sono tuttavia compresi i danni ai *beni* assicurati da dispersione liquidi e prodotti in genere, per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi o vasche ed impianti idrici, igienici, tecnici e di processo di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione;

sempreché non siano causa di altri danni non specificatamente esclusi. In tal caso la Società indennizza solo per la parte di danno non rientrante nelle *esclusioni*;

7) sospensione e/o interruzione di fornitura di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito i *beni* assicurati;

8) dolo dell'Assicurato e/o Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori, legale rappresentante;

9) solidificazione di materiali contenuti in forni; crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;

10) fuoriuscita di materiali fusi;

11) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di Fabbricati o Macchinari;

12) perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza e/o riduzione di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei *beni* assicurati;

13) difetti noti al Contraente e/o Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;

14) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

c) sono altresì esclusi:

1) i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;

2) i danni da impiego di esplosivi in genere;

3) i costi di livellamento, scavo, riempimento del terreno e bonifica, (salvo gli scavi per fondazione e relativi riempimenti nel caso di ricostruzione a nuovo dei Fabbricati resa necessaria da evento dannoso indennizzabile a termini di polizza);

4) I danni di contaminazione da:

- sostanze chimiche e biologiche;
- virus informatici di qualsiasi tipo.

3.2 BENI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

La Società non indennizza i danni a:

a) il valore del terreno su cui sorge l'attività dichiarata;

b) boschi, alberi, coltivazioni ed aree verdi in genere;

c) *apparecchiature elettroniche*.

3.3 DELIMITAZIONI DI GARANZIA

a) Relativamente alle "Spese di Demolizione e Sgombero" di cui al punto 2.1) b1, si intendono esclusi i residui del *sinistro* sia rientranti nella categoria "pericolosi" di cui all'Allegato D del D.lgs. 5/2/1997 n°22 sia disciplinati dal D.P.R. n°185/64 e successive modificazioni o integrazioni.

b) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da pioggia, grandine, neve, si intendono compresi in garanzia i danni all'interno del *Fabbricato* solo in conseguenza alla violenza degli eventi atmosferici che ha, contestualmente alla medesima, provocato rotture, brecce e lesioni al *tetto*, alle pareti o ai serramenti, tale da essere riscontrata su una pluralità di *beni* assicurati e non.

Inoltre, ai soli effetti di pioggia, vento e cose da esso trasportate, bufere, tempeste, uragani, trombe d'aria, grandine e neve si intendono esclusi i seguenti beni:

- gru, antenne, ciminiera e camini, cavi aerei, *Macchinario* non fisso per destinazione se posto all'aperto;
- Fabbricati e *tettoie* aperti da uno o più lati, eccetto che per i danni conseguenti a grandine (rimanendo comunque esclusi i danni subiti da serramenti, manufatti in materia plastica, lastre in fibrocemento o cemento amianto);
- baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal *tetto* o dalle pareti.

- c) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico da neve, la **Società non indennizza i danni a Fabbricati, strutture e serbatoi, ove non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi.**
- d) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da acqua piovana la **Società non indennizza i danni:**
- che si verificassero al **Fabbricato** in seguito ad infiltrazioni di acqua dal terreno, a gelo ed ad accumulo di neve;
 - causati dalla penetrazione di acqua piovana attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
 - ai **beni** posti all'aperto.
- e) Relativamente ai danni materiali e diretti, che abbiano per oggetto i **beni** assicurati, occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i **beni** assicurati, **qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizza le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**
- f) Relativamente ai danni materiali e diretti, che abbiano per oggetto i **beni** assicurati, occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio, **la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.**
La Società ha facoltà di recedere, in qualunque momento, dalla copertura stessa con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata. In caso di recesso questa provvederà al rimborso della parte di premio - da conteggiarsi sulla base del 10% dello stesso premio relativo al periodo di rischio non corso.
- g) Relativamente ai danni materiali e diretti avvenuti a seguito di atti di terrorismo (intendendosi per tali qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi) **la Società ha la facoltà di recedere in qualunque momento mediante preavviso di 7 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, la Società provvederà al rimborso della parte di premio - da conteggiarsi sulla base del 10% dello stesso premio relativo al periodo di rischio non corso.**
- h) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un **sinistro** indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo **sinistro**", purché avvenuti nel periodo di **assicurazione**.
- i) Relativamente ai danni da gelo la **Società** indennizza i danni causati ai **beni** assicurati in conseguenza di gelo che provochi la rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere al servizio dei Fabbricati, **con esclusione dei danni avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica.**
- j) Relativamente ai danni materiali e diretti ai **beni** assicurati causati da fuoriuscita accidentale di fluidi da impianti automatici di estinzione, **la Società non indennizza i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.**

GARANZIE COMPLEMENTARI (sempre operanti)

4.1 FENOMENO ELETTRICO (sempre operante)

A parziale deroga del punto 3.1 b) 6) "Rischi esclusi", la *Società* indennizza all'*Assicurato* i danni materiali e diretti che si manifestassero al *Macchinario*, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La *Società* non indennizza i danni causati da corrosione, incrostazione, deperimento, logoramento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

4.2 FABBRICATI VUOTI ED INOCCUPATI IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE

Relativamente ai soli fabbricati vuoti ed inoccupati in corso di ristrutturazione la *Società* non indennizza i danni:

1. derivanti, connessi o cagionati dai lavori di ristrutturazione;
2. a fabbricati incompleti nelle coperture, nei serramenti e/o nelle pareti causati da pioggia, vento e cose da esso trasportate, bufere, tempeste, uragani, trombe d'aria, grandine e neve.

Relativamente ai danni causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio si applicano scoperti, franchigie e limiti di *indennizzo* previsti per l'evento "terrorismo".

CONDIZIONI PARTICOLARI

5.1 BUONA FEDE

A parziale deroga degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate nel *modulo di adesione*. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente e/o dall'*Assicurato* all'atto della stipulazione della *polizza*, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto d'*indennizzo* né riduzione dello stesso, sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli ed essenziali del rischio medesimo e l'*Assicurato* abbia agito senza dolo.

La *Società* ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento di cui la circostanza si è verificata.

5.2 CONTIGUITÀ E VICINANZE

Il Contraente e/o l'*Assicurato* sono sollevati dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o a distanza minore di 20 mt. dai Fabbricati assicurati esistono cose e condizioni capaci di aggravare il rischio.

CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

6.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che, dal *Contraente* e dalla *Società*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato* / *Utilizzatore*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

6.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Società* secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso alla *Società* entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) fare, nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto dalla *Società*, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e

l'entità approssimativa del danno . Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

- d) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei *beni* distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *beni* assicurati esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

6.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti *beni* che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

6.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno dei due e le decisioni sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

6.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 6.2 "Obblighi in caso di *sinistro*";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei *beni* assicurati, determinando il valore che i *beni* medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui al punto 2.2 "Valore dei *beni* assicurati";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 6.4 b) "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

6.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i *beni* assicurati avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti al punto 2.2 "Valore dei *beni* assicurati", la determinazione del danno è eseguita secondo i seguenti criteri:

1. Si provvede alla stima del valore che il *fabbricato* assicurato aveva al momento del *sinistro*, tale valore è ottenuto stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il *fabbricato* medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area.
2. L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate deducendo da tale risultato il valore di recupero.

Nel caso in cui al *fabbricato* oggetto del contratto di leasing vengano apportate delle migliorie a cura e carico dell'Assicurato e sia contrattualmente previsto che queste ultime vengano a far parte integrante del contratto di locazione, in caso di *sinistro*, tali migliorie saranno considerate assicurate a termini di *polizza* ritenendo corrispondentemente aumentato il capitale iniziale del costo delle migliorie stesse, anche se l'operazione di aggiornamento del contratto di leasing non sia ancora stata materialmente realizzata al momento dell'evento dannoso.

6.7 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte risulta che il valore del *fabbricato* eccede al momento del *sinistro* del 20% della somma assicurata, la *Società* risponde del danno in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata del predetto 20% e il valore effettivo del *fabbricato*.

6.8 OPERAZIONI PERITALI

In caso di *sinistro* che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal *sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

6.9 LIMITE D'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Cod. Civ., per nessun titolo la *Società* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

6.10 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la *Società* provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata e accertata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorrono alcuno dei casi previsti al punto 3.1 b) 8) "Rischi esclusi".

6.11 COESISTENZA DI PIÙ GARANZIE RIFERITE AD UN UNICO EVENTO

Qualora si verifichi un evento previsto da più estensioni di garanzia la *Società* sarà obbligata esclusivamente a corrispondere come massimo il limite di *indennizzo* più elevato previsto dalle garanzie interessate.

6.12 COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIE

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente *beni* assicurati con le diverse garanzie verrà applicata, in luogo delle specifiche franchigie previste dalle singole garanzie, una sola *franchigia* nella misura corrispondente all'importo più elevato fermo restando l'applicazione degli eventuali scoperti previsti.

6.13 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sui medesimi *beni* e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente e/o l'Assicurato / Utilizzatore deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di *sinistro* il Contraente e/o l'Assicurato / Utilizzatore deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la *Società* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

6.14 RINUNCIA RIVALSA

La *Società* rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le *Società* controllanti, controllate e collegate;

- i clienti e i fornitori, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

6.15 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00. L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 1.600.000. La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al valore allo stato d'uso.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che i *beni* avevano al momento del *sinistro* l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ VERSO TERZI

7.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a' sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi sia per morte, lesioni personali e danneggiamenti, a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale imputabile alla sua qualità di proprietario dei fabbricati assicurati.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivargli da fatto doloso e colposo di persone delle quali deve rispondere a norma di legge.

La garanzia comprende, tra l'altro, i danni:

- a) derivanti da spargimenti di acqua, esclusivamente in conseguenza di:
 - rottura accidentale di pluviali e grondaie, di tubazioni e condutture, di impianti idrici, igienico – sanitario, di riscaldamento e condizionamento installati nel fabbricato;
 - occlusioni di tubazioni e condutture;
- b) da inquinamento dovuto alla fuoriuscita di liquidi nel caso di rottura accidentale o guasti di impianti di riscaldamento e relativi serbatoi;
- c) da caduta neve non rimossa a tempo dai tetti e dalle coperture in genere del fabbricato con esclusione dei danni direttamente provocati dalla neve stessa al tetto ed alla copertura;
- d) causati dall'esistenza di strade private ed aree scoperte non gravate da servitù pubblica, di marciapiedi e/o piani di calpestio di pertinenza del fabbricato, nonché di giardini con relativi alberi di alto fusto, esclusi parchi, attrezzature sportive e per giochi;
- e) a cose altrui in conseguenza di incendio, esplosione e scoppio delle cose assicurate con la Sezione "All Risks Danni Diretti";
- f) derivanti dalla Responsabilità Civile del Contraente nella sua qualità di committente a terzi di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione quali ampliamento, sopraelevazioni, demolizioni o di innovazione artt. 1120 e 1121 C.C. per danni verificatisi durante l'esecuzione dei lavori stessi.

Gli appaltatori e subappaltatori e rispettivi dipendenti sono considerati terzi limitatamente ai casi di morte o di lesioni personali gravi o gravissime (così come definite dall'art. 583 del Codice Penale).

La Società si riserva l'azione di rivalsa nei confronti di appaltatori e subappaltatori e rispettivi dipendenti.

7.2 DEFINIZIONE DI TERZI

Nei confronti della Società di Leasing non sono considerati terzi:

- a) i propri legali rappresentanti, i soci a responsabilità illimitata, i loro coniugi, i figli, nonché i parenti o affini con loro conviventi;
- b) i propri dipendenti addetti al servizio del fabbricato per i quali sussiste l'obbligo di assicurazione all'INAIL, che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e le persone che svolgono attività di straordinaria manutenzione.

7.3 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione di cui alla presente Sezione II i danni derivanti:

- a) da furto;
- b) a cose ed animali che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o per qualsiasi destinazione;
- c) dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con

fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- d) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di amianto o di prodotti contenenti amianto.
- e) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- f) a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose del Contraente o dell'Assicurato o da loro detenute (salvo quanto previsto all'art.7.1 lettera e)
- g) derivanti dall'esercizio nel fabbricato, da parte dell' Utilizzatore o di terzi, di industrie, commerci, arti, professioni, nonché dall'attività personale del Utilizzatore, degli inquilini o condomini e loro familiari;
- h) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- i) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici

7.4 ASSICURAZIONE DI PORZIONE DI FABBRICATO

Se l'assicurazione è stipulata per una porzione di fabbricato, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il rispettivo proprietario debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri proprietari.

7.5 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia viene prestata entro i limiti ed i massimali convenuti in polizza per ogni evento il quale resta a tutti gli effetti unico anche nel caso siano implicati più d'uno degli assicurati. Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura del Contraente e in via subordinata per l'eccedenza a copertura degli altri assicurati.

7.6 MASSIMALE

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme (oltre le spese di assistenza legale nei limiti di cui all'art. 7.7 della presente sezione):

- € 2.600.000,00 per sinistro con il limite di:
- € 2.600.000,00 per ogni persona che abbia subito lesioni corporali
- € 2.600.000,00 per danni a cose o animali, qualunque ne sia il numero, anche se appartenenti a più persone.

7.7 RICORSO TERZI

A parziale deroga dell'art. 7.3 lettera f) la Società risponde, fino alla concorrenza di € 1.000.000,00, delle somme dovute dal Contraente e dall'Assicurato (ove ne ricorrano i presupposti) nella sua qualità di Utilizzatore, in conseguenza di incendio, esplosione e scoppio delle cose assicurate con la "Sezione 1 All. Risks Danni Diretti" che abbiano cagionato danni diretti e materiali a cose di terzi.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale assicurato e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

Ai fini del presente punto il sinistro si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave dell'Assicurato.

CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

8.1 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze in sede sia stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente e dell'Assicurato/Utilizzatore, designando ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente ed all'Assicurato/Utilizzatore stesso.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Società a richiesta del Contraente o dell'Assicurato/Utilizzatore, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente o l'Assicurato/Utilizzatore entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Contraente o l'Assicurato/Utilizzatore in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato/Utilizzatore per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

8.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

LIMITI D'INDENNIZZO – SCOPERTI – FRANCHIGIE

(per singola applicazione salvo dove diversamente specificato)

9.1 LIMITI D'INDENNIZZO – SCOPERTI – FRANCHIGIE

I limiti di *indennizzo*, gli scoperti e le franchigie riportati nella tabella successiva operano per ciascuna applicazione, se non diversamente previsto.

GARANZIE DANNI DIRETTI	FRANCHIGIE SCOPERTI €	LIMITI DI INDENNIZZO €
per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sotto indicato	2.500	
Spese demolizione e sgombero		100.000
Spese per rimuovere, trasportare e ricollocare		100.000
Onorari progettisti		15.000
Onorari periti		15.000
Danni da dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale - Ricerca guasti	2.500	100.000
Pioggia, vento e cose da esso trasportate, uragani, bufere, tempeste e trombe d'aria – Acqua piovana	5.000	60% DELLA SOMMA ASSICURATA
Grandine	5.000	30% DELLA SOMMA ASSICURATA CON IL MASSIMO DI € 500.000
Grandine su fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati	5.000	30% DELLA SOMMA ASSICURATA CON IL MASSIMO DI € 150.000
Sovraccarico neve	10.000	50% DELLA SOMMA ASSICURATA
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio	5.000	80% DELLA SOMMA ASSICURATA
Terrorismo	SCOPERTO 10% MINIMO 10.000	50% DELLA SOMMA ASSICURATA CON IL MASSIMO DI € 2.500.000 PER SINISTRO E PER ANNO
Terremoto CLASSI TERRITORIALI 2 – 3 – 4	1% DELLA SOMMA ASSICURATA PER IL FABBRICATO CON IL MINIMO DI € 20.000	50% DELLA SOMMA ASSICURATA
Terremoto CLASSE TERRITORIALE 1	1% DELLA SOMMA ASSICURATA PER IL FABBRICATO CON IL MINIMO DI € 20.000	30% DELLA SOMMA ASSICURATA
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	25.000	50% DELLA SOMMA ASSICURATA
Gelo	1.000	100.000
Colaggio da impianti automatici di estinzione	1.000	100.000
Fenomeno elettrico	5.000	100.000
Ricorso Terzi		1.000.000

I dati contenuti nelle *Condizioni di Assicurazione* relative alla *Polizza collettiva n. 90000025ZQ* sono aggiornati al 28 febbraio 2014.

**Modulo di adesione**Leasing Immobiliare – Polizza collettiva n. **90000025ZQ****Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti stipulati da
CREDEMLEASING S.p.A. per la locazione finanziaria di immobili****Estremi del Contratto di Leasing**

Contratto di Leasing n.
Decorrenza adesione polizza
Durata

Utilizzatore/Assicurato

--

Ubicazione del rischio

--

Estremi della copertura assicurativa**(Attenzione: l'efficacia della copertura è determinata dalla corretta individuazione dell'attività svolta nell'immobile assicurato)**

Sezione I – DANNI MATERIALI E DIRETTI “ALL RISKS”			
Tipo Fabbricato		Classe territoriale	Somme Assicurate
	Immobili uso abitazione e/o uffici, fabbricati civili adibiti ad abitazioni e/o uffici per non meno di 3/4 della superficie complessiva dei piani		
	Immobili ad uso alberghiero		
	Fabbricati vuoti ed inoccupati in corso di ristrutturazione		
Classe di rischio	Immobili adibiti a stabilimenti industriali, depositi commerciali o negozi		
Sezione II – RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' VERSO TERZI		Somme assicurate	
Massimale unico assicurato		€ 2.600.000,00	

Premio annuo lordo comprensivo di imposte nella misura del 22,25%

Premio annuo lordo	
Di cui costi a carico dell'Utilizzatore/Assicurato	
Parte dei costi riconosciuta all'intermediario	



L'Assicurato dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Modulo di adesione alla Polizza collettiva, tutte le informazioni utili a consentire una scelta consapevole e rispondente alle proprie esigenze, con particolare riferimento a:

- 1) Mod. 7A – Documento riepilogativo dei principali obblighi degli intermediari assicurativi.
- 2) Mod. 7B – Notizie sull'intermediario assicurativo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela dell'assicurato.
- 3) Fascicolo Informativo (codice modulo CRS 2791/T/02/14) contenente i seguenti documenti: Nota informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di Assicurazione che regolano le coperture assicurative abbinate al contratto di leasing, Fac simile del Modulo di Adesione e Documento informativo sul trattamento dei dati personali.

Firma x _____

Periodicità del premio e mezzi di pagamento

La periodicità di pagamento e la modalità di incasso del premio è la stessa prevista per i 'canoni di leasing' come da contratto di locazione finanziaria al quale è abbinata la copertura assicurativa.

Il sottoscritto Assicurato dichiara infine:

- ✓ di voler aderire in qualità di locatario del bene assicurato alla polizza collettiva sopra indicata;
- ✓ di approvare specificamente, agli effetti degli art 1341 – 1342 del c.c., i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: **art. 1.3 variazione di rischio - art. 1.5 tacita proroga del contratto - art. 1.6 diritto di recesso - art. 1.10 foro competente - art. 6.2 obblighi in caso di sinistro - art. 6.3 esagerazione dolosa del danno - art. 6.4 procedura per la valutazione del danno - art. 6.5 mandato dei periti - art. 6.6 determinazione del danno - art. 6.7 assicurazione parziale e deroga proporzionale - art. 6.9 limite d'indennizzo - art. 6.10 pagamento dell'indennizzo - art. 6.13 assicurazione presso diversi assicuratori - art. 8.1 gestione delle vertenze di danno – spese legali - art. 8.2 obblighi in caso di sinistro - art. 9.1 limiti di indennizzo scoperti e franchigie;**
- ✓ di essere consapevole che formano parte integrante del contratto le Condizioni di Assicurazione (facenti parte del Fascicolo Informativo – **(codice modulo CRS 2791/T/02/14) che l'Assicurato dichiara di approvare;**
- ✓ di aver preso atto che CREDEMASSICURAZIONI ha conferito al Contraente CREDEMLEASING un mandato all'incasso del premio, in forza del quale il pagamento del premio a CREDEMLEASING equivale al pagamento fatto alla stessa compagnia assicuratrice, ai fini della validità dell'assicurazione;
- ✓ di accettare che l'indennizzo venga pagato solo dopo il consenso espresso da parte di CREDEMLEASING oppure, se richiesto, che l'indennizzo venga versato direttamente a CREDEMLEASING la quale rilascerà a CREDEMASSICURAZIONI quietanza liberatoria impegnandosi, fin d'ora, a trattenere quanto di competenza a saldo del proprio credito ed a pagare al Locatario la parte restante;
- ✓ di non avere altre assicurazioni per gli eventi e sulle cose assicurate;
- ✓ che nessun elemento o circostanza di fatto capace di influire sull'apprezzamento del rischio è stato da lui taciuto;
- ✓ di conoscere ed accettare le condizioni generali e particolari che riconosce di aver ricevuto;
- ✓ **di essere consapevole che le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C. C;**
- ✓ di considerare esclusivamente a proprio carico la responsabilità di adeguare l'importo assicurato, nel corso della durata del contratto, in relazione ad eventuali incrementi di valore dell'immobile nel tempo.

Luogo _____ Data ____ / ____ / ____

Firma x _____

Consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003

Preso atto dell'informativa con la quale, per rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, Credemassicurazioni La informa sull'uso dei Suoi dati personali, compresi quelli sensibili, e sui Suoi diritti (art. 7 D.lgs. 196/2003), Lei può esprimere il consenso per i trattamenti di dati illustrati nell'informativa stessa, apponendo la Sua firma in calce.

Luogo _____ Data ____ / ____ / ____

Firma x _____



CREDEMASSICURAZIONI

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

A – Introduzione

Credemassicurazioni SpA – in qualità di Titolare del trattamento - desidera informarla circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i Suoi dati personali nonché circa i diritti che il Codice in materia di protezione dei dati personali Le riconosce.

B – Fonte dei dati personali

Il Codice di materia di protezione di dati personali adottato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”) stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso dell'interessato, il quale deve essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano. Per “trattamento” di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, la consultazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati medesimi.

C – Finalità del trattamento cui sono destinati i dati – natura obbligatoria o facoltativa del consenso

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative¹

I Suoi dati personali sono necessari per l'acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto con Credemassicurazioni, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da Lei sottoscritto con Credemassicurazioni ovvero per l'adempimento di leggi e/o di disposizioni impartite dalle Autorità di Vigilanza.

In particolare, tali dati personali devono essere da Lei forniti per l'esecuzione degli obblighi previsti da disposizioni rivenienti da leggi, regolamenti e/o dalla normativa comunitaria, nonché in osservanza delle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Pertanto, in caso di Suo rifiuto al conferimento e/o al trattamento di tali dati, Credemassicurazioni sarebbe impossibilitata a dare esecuzione al contratto.

Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

È invece Sua facoltà prestare il consenso, barrando le apposite caselle nello specifico modulo, a che i Suoi dati vengano utilizzati per le seguenti finalità:

- rilevazione del Suo grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi resi da Credemassicurazioni, eseguita direttamente oppure attraverso l'opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ...;
- ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché attività promozionali o di vendita di servizi e/o prodotti di Credemassicurazioni.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, La informiamo che i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari: il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non impedisce a Credemassicurazioni di fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti.

D - Modalità di trattamento dei dati personali

In relazione alle sopra indicate finalità, i dati sono trattati dalla nostra Società - Titolare del trattamento - con modalità, strumenti e procedure manuali, informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

¹ La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

Credemassicurazioni SpA

Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia
 Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (Italia)
 Tel: +39 0522 586050 - Fax: +39 0522 442041 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it



Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla “Comunicazione standard etici” consultabile sul sito www.credemassicurazioni.it

A tal riguardo, Credemassicurazioni S.p.A. fornisce al Contraente e all'Assicurato, se diverso dal Contraente, l'informativa prevista e richiesta dal Codice e chiede agli stessi di esprimere il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni connessi con l'esecuzione dei contratti perfezionati con Credemassicurazioni S.p.A.

E - Dati sensibili

Può accadere che in relazione alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati e richiesti la Compagnia venga in possesso di dati di cui all'art. 4 comma 1 lett. d) del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 ovvero "dati sensibili".

Per "dati sensibili" si intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Per il loro trattamento, che sarà effettuato – come per le altre categorie di dati oggetto di una particolare tutela² - nei limiti e per le finalità strettamente necessari per l'adempimento contrattuale e comunque in osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, la legge richiede una specifica autorizzazione, che Lei potrà rilasciare nell'apposito modulo per il rilascio del consenso.

Pertanto, in caso di Suo rifiuto al conferimento e/o al trattamento di tali dati, Credemassicurazioni sarebbe impossibilitata a dare esecuzione e a gestire i rapporti che richiedono il trattamento dei dati sensibili.

F – Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o da cui potranno essere conosciuti

Nell'esecuzione del contratto da Lei sottoscritto, in relazione anche alle modalità organizzative di volta in volta prescelte da Credemassicurazioni per migliorare la propria efficienza, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti e collaboratori di Credemassicurazioni, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi:

1) saranno conosciuti dai dipendenti delle strutture, interne ed esterne di Credemassicurazioni e/o del Gruppo Credito Emiliano – Credem e/o del Gruppo Reale Mutua di Assicurazioni ovvero delle Società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. , adibiti e/o appartenenti a:

- servizi, uffici centrali, rete di vendita (filiali, promotori finanziari e consulenti di nostra fiducia);
- attività di controllo aziendale e di governance;
- società che svolgono attività di emissione, offerta, collocamento, negoziazione, custodia di prodotti e/o servizi assicurativi;
- società che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico di Credemassicurazioni;
- società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- società che svolgono servizi di gestione dei sinistri;
- società che svolgono servizi di gestione delle perizie;
- società che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;

Dette società utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi "Titolari", salvo il caso in cui siano state designate da Credemassicurazioni "Responsabili dei trattamenti" di loro specifica competenza.

Credemassicurazioni non diffonde i Suoi dati personali a soggetti indeterminati.

2) possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"³.

² Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini

³ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- contraenti, assicurati, beneficiari, vincolatari;
- assicuratori, coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori (Swiss Re); agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, legali, periti (indicati nell'invito), autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato), centri di demolizione di autoveicoli, società di consulenza;
- società di servizi di quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione e la liquidazione dei sinistri (indicate nell'invito), società di servizi a cui sia affidata la gestione delle perizie, centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per Tutela Legale (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato), società di servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi o di archiviazione, società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale), società di formazione;
- società di revisione contabile e certificazione di bilancio (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo Credem e del Gruppo Reale Mutua di Assicurazioni (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) ed eventuali società partecipate;
- società che gestiscono i sinistri e le perizie per conto della Compagnia;
- intermediari assicurativi che hanno rapporti con la nostra Società;
- altri soggetti, quali: ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, l'elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa; organismi consortili propri del settore assicurativo – che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati – quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati): assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a

Credemassicurazioni SpA

Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia
 Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (Italia)
 Tel: +39 0522 586050 - Fax: +39 0522 442041 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it



L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti di cui ai punti precedenti denominato "Registro dei trattamenti dei dati personali" è disponibile presso la sede di Credemassicurazioni e può essere inoltre agevolmente e gratuitamente consultato sul sito www.credemassicurazioni.it.

G - Diritti di cui all'art. 7 D.Lgs n.196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

Il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede che Lei, in qualità di interessato del trattamento, abbia diritto di:

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

H - Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi a:

- Titolare del trattamento: Credemassicurazioni S.p.A., con sede in Via Mirabello, n. 2 – 42122 Reggio Emilia;
- Responsabile interno dei trattamenti effettuati da Credemassicurazioni per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 da parte degli interessati: responsabile *pro tempore* dell'Ufficio *IT & Operations* domiciliato presso Credemassicurazioni S.p.A., via Mirabello n. 2, 42122 Reggio Emilia, tel. 0522 586050, fax 0522 442041, e-mail privacy@credemassicurazioni.it

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati, dei responsabili del trattamento e quello delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, può essere agevolmente e gratuitamente consultato presso i recapiti sopra indicati oppure sul sito internet www.credemassicurazioni.it.

Credemassicurazioni SpA
Il Direttore Generale
Carlo Antonio Menozzi



I dati contenuti nel presente "Documento sul trattamento dei dati personali" sono aggiornati al 20 gennaio 2014.

risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa
- nonché altri soggetti quali: CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser, 14 - 00198 ROMA); Forze dell'ordine (C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.; Ufficiali Giudiziari); INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma); IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - già ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale 21 – 00187 Roma); Magistratura; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Organismi consorziali propri del settore assicurativo.

Credemassicurazioni SpA

Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia
Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (Italia)
Tel: +39 0522 586050 - Fax: +39 0522 442041 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it



Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemassicurazioni.it